OGGETTO: AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO. APPROVAZIONE MAPPATURA TERRITORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:

- la legge regionale dell'Emilia Romagna 04 luglio 2013,n. 5 , recante ad oggetto : " Norme per il contrasto,la prevenzione,la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico,nonché delle problematiche e delle patologie correlate.", nel testo coordinato con le modifiche apportate da :

L.R .18 luglio 2014, n. 17;

L.R. 30 aprile 2015, n. 2;

L. R 29 dicembre 2015, n. 22;

L. R. 28 ottobre 2016, n. 18;

L. R. 23 dicembre 2016, n. 25;

L. R. 13 aprile 2017, n. 6:

- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna 12 giugno 2017,n. 831, recante ad oggetto: "Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L. R. 5/2013 come modificata dall'art.48 L. R. 18/16)";

Premesso che:

- le Amministrazioni Comunali, costituenti l'Unione Reno Galliera, con la sottoscrizione della Convenzione del 31 dicembre 2008 protocollo n. 14058, hanno conferito a tale Ente le funzioni amministrative e di controllo locale relative alle attività di gioco nonché quelle intese a rendere sensibile, informare, formare la popolazione sul rischio della dipendenza da gioco patologico e delle gravi conseguenze economiche e sociali conseguenti;
- l'Unione Reno Galliera ha ravvisato l'opportunità di dotarsi, sin dal 2010, di un proprio Regolamento relativo alle attività di gioco, che trova applicazione, in virtù del conferimento in precedenza indicato, anche nell'ambito del Comune di Bentivoglio;
- la disciplina regolamentare anzidetta è volta a perseguire il mantenimento della qualità dell'ambiente, delle aree urbane, del benessere sociale della comunità nonché per tutelare la quiete pubblica, assumendo una disciplina omogenea per l'intero territorio dell'Ente:

Richiamate le deliberazioni del Consiglio dell'Unione Reno Galliera, esecutive ai sensi di legge, n. 12, del 19 luglio 2010, di approvazione del "Regolamento dell'Unione Reno Galliera per l'uso di giochi leciti in attività economiche e circoli privati nonché nelle sale da gioco" e n. 9, dell'11 febbraio 2014, con la quale si è estesa, esplicitamente, la testé citata disciplina anche agli esercizi di sale dedicate alla raccolta di scommesse;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011, con la quale è stato precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco, cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità, e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito "dell'ordine pubblico e della sicurezza", di competenza legislativa statale";

Vista, da ultimo, la Sentenza della Corte Costituzionale n° 108 dell'11 maggio 2017, con la quale si afferma che [...per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a

determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi al rischio, di cadere vittime della dipendenza da gioco d'azzardo, fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla dipendenza e all'alcoolismo...perseguendo...pertanto, in via preminente finalità di carattere socio – sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia della legislazione concorrente "tutela della salute" (art. 117, 3° comma, Costituzione), ... la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale...];

Vista la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 557/PAS/U/008686/12001 del 8 giugno 2017, ad oggetto "Licenza ex art. 88 TULPS per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse – Distane minime da luoghi sensibili – Sentenza Corte Costituzionale n. 108 dell'11 maggio 2017" con la quale si evidenzia che [...La circostanza che il regime di pubblica sicurezza non assorba, ma conviva con le norme regionali o comunali che, per finalità diverse rispetto a quelle della licenza di polizia, pongono limiti e preclusioni all'apertura di sale da gioco, comporta, dunque, che l'eventuale rilascio del titolo di polizia non consente di superare detti divieti e limitazioni, cui gli interessati debbono in ogni modo attenersi, applicandosi in caso contrario le sanzioni previste dalle normative locali, così come avviene per gli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio dell'attività autorizzata (sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, tributari, ecc.) in relazione ad ogni licenza di polizia. ...];

Preso atto che la Legge regionale n. 5 del 2013 e la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 2017, stabiliscono misure di contenimento al gioco d'azzardo lecito, in particolare individuando tipologie di punti sensibili, dai quali, entro la distanza di 500 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, non potranno svolgersi attività di gioco d'azzardo lecito, mediante apparecchi tipo slot o VLT o sale di raccolta scommesse;

Visto che:

- la sopra richiamata D.G.R. n. 831/2017 prevede che "Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:
 - 1. sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili:
 - 2. esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni,esercizi autorizzati ai sensi degli art.86 e 88 TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili."

Rilevato che il comma 2 bis dell'art.6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall'articolo 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili :

- 1. gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- 2. i luoghi di culto:
- 3. impianti sportivi;
- 4. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- 5. strutture ricettive per categorie protette:
- 6. luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Dato atto che la stessa legge regionale, all'art. 6 comma 2 quater prevede che i Comuni abbiano la facoltà di ampliare i propri luoghi sensibili con delibera motivata da ragioni di sicurezza urbana, disturbo della quiete pubblica, viabilità o inquinamento acustico.

Visto che ai fini dell'individuazione dei luoghi sensibili sono state seguite le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna sul sito istituzionale alla sezione Salute, sottosezione Dipendenze patologiche, qui di seguito riportate e nello specifico:

"Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

Luoghi di culto - Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto.

Impianti sportivi - Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario - Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

Strutture ricettive per categorie protette - Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori - Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile."

Vista l'Intesa siglata tra Governo, Regioni ed Enti Locali in sede di Conferenza Unificata, il 7 settembre 2017, concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, con delega al Governo di tradurre in Decreto quanto concordato;

Visto la nota dell'ANCI Emilia Romagna dell'11 ottobre 2017, assunta agli atti con protocollo n. 53345 del 23/10/2017, in relazione all'accordo sopra citato, intesa a diramare ai Comuni indicazioni operative e modulistica in materia di distanze minime dai luoghi sensibili da attuare entro il mese di dicembre 2017;

Visto che i Comuni dell'Unione Reno Galliera, in adempimento della L.R. 4 luglio 2013, n. 5 e della DGR n. 831 del 12 giugno 2017, al fine di definire misure volte a promuovere un più alto livello di tutela della salute della popolazione, nell'esercizio delle competenze di programmazione e gestione del proprio territorio, delineati i punti sensibili presenti, hanno avviato le operazioni di mappatura territoriale e che questo Ente ha concluso, al fine di evidenziare i luoghi sensibili per consentire di individuare le sedi di attività di gioco destinatarie delle misure delineate dalle disposizioni regionali, più sopra citate;

Considerato che nella missiva sopra richiamata si evidenzia che all'interno "dell'accordo è stata inserita la salvaguardia delle normative regionali in materia nel caso queste risultino maggiormente restrittive rispetto a quelle nazionali";

Verificato che l'ultimo capoverso, punto 5, del documento allegato alla precitata Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, quale sua parte integrante, prevede che [...Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre, le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d'azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione...];

Visto che nella succitata missiva dell'ANCI viene trasmessa agli Enti locali, Unioni e Comuni, la bozza di "Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito", ad altri schemi di atti da assumere in attuazione della L.R. 5/2013 e della D.G.R. 831/2017, più sopra citate, al fine di addivenire all'omogeneizzazione delle discipline e delle procedure condotte e gestite dagli locali;

Ritenuto doveroso adempiere alle più volte richiamate disposizioni regionali ed in tal senso individuare i luoghi sensibili e di approvare la relativa mappatura del proprio territorio comunale, di cui agli allegati alla presente deliberazione costituenti parte integrante e sostanziale della medesima, (ai sensi: L.R. 5/2013,D.G.R. 831/2017, Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, indicazioni, procedimenti delineati e modulistiche trasmesse da ANCI Emilia Romagna, conformemente a tutto quanto sopra illustrato);

Preso atto dell'elenco dei pubblici esercizi, tabaccherie e circoli privati fornito dal competente Ufficio Commercio dell'Unione Reno-Galliera;

Dato atto che:

- l'allegato 1 della D.G.R. n. 831/2017 prevede che nella mappatura vadano considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature e al fine di rilevarne la presenza nei 500 metri per l'applicazione dei divieti/limitazioni
- i Comuni confinanti con Bentivoglio non ad oggi approvato la mappatura del territorio oggetto della presente deliberazione, ad eccezione del Comune di cui al punto successivo;
- tenuto conto dei punti sensibili risultanti dalla mappatura deliberata dal Comune contermine di Malalbergo, come da comunicazione assunta agli in data 08/02/2018

con prot. n 2325 è emerso che non risultano esserci luoghi sensibili distanti meno di 500 metri dal confine nel Comune medesimo;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dalla Legge 07.12.2012 n. 213, la presente delibera non abbia riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti inoltre:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, come successivamente modificato ed integrato;
- lo Statuto dell'Amministrazione Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. N. 773 del 18/6/1931, ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con R.D. n. 635 del 06/05/1940, s.m.i.;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382",
- il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la vigente disciplina in materia di gioco e per l'installazione ed uso di apparecchi per il gioco di cui segnatamente all'art. 110 del T.U.L.P.S.;

Richiamate altresì le ulteriori norme e disposizioni, applicabili in materia:

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preliminare della competente Commissione consiliare in data:

Con voti ... resi nei modi legge ...

DELIBERA

- 1) di approvare, per tutto quanto sopra illustrato e motivato, secondo le definizioni riportate in premessa fornite dalla Regione Emilia Romagna sul proprio sito istituzionale alla Sezione Salute, sottosezione Dipendenze patologiche, la mappatura dei luoghi sensibili descritti al comma 2 bis dell'art. 6 della L.R.5/2013 modificata dalla L.R. 18/2016 comprensiva dell'individuazione degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri come da allegati alla presente deliberazione, che qui di seguito si riportano in elenco ma vengono conservati agli atti presso l'ufficio tecnico in quanto ritenuti troppo voluminosi ed in particolare:
 - Allegato "A" legenda simbologie grafiche;
 - Allegato "B" elenco tavole;

- Allegato "C" elenco attività e punti sensibili;
- Tavole grafiche come meglio dettagliate:

INDIVIDUAZIONE PUNTI SENSIBILI		
1.1	Punti sensibili – Capoluogo	1: 5.000
1.2	Punti sensibili – Santa Maria in Duno	1: 5.000
1.3	Punti sensibili – Castagnolo Minore	1: 5.000
1.4	Punti sensibili – San Marino	1: 5.000
1.5	Punti sensibili – Saletto	1: 5.000
1.6	Punti sensibili – San Marino - Saletto	1: 5.000
UBICAZIONE PUBBLICI ESERCIZI, TABACCHERIE, CIRCOLI PRIVATI		
2.1	Pubblici esercizi – Autogrill e Zona industriale	1: 5.000
2.2	Pubblici esercizi – Capoluogo e Fabbreria	1: 5.000
2.3	Pubblici esercizi – Interporto	1: 5.000
2.4	Pubblici esercizi – Via Saliceto	1: 5.000
2.5	Pubblici Esercizi – San Marino	1: 5.000
2.6	Pubblici esercizi – Trasversale di Pianura	1: 5.000
2.7	Pubblici esercizi – Saletto	1: 5.000
INTERFERENZE PUNTI SENSIBILI E PUBBLICI ESERCIZI		
3.1	Interferenze – Capoluogo	1: 5.000
3.2	Interferenze – Castagnolo minore	1: 5.000
3.3	Interferenze – Fabbreria e capoluogo	1: 5.000
3.4	Interferenze – Saletto	1: 5.000
3.5	Interferenze – San Marino	1: 5.000
3.6	Interferenze – San Marino - Saletto	1: 5.000
3.7	Interferenze – Santa Maria in Duno	1: 5.000
		1

- di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia Privata di provvedere agli eventuali aggiornamenti che dovessero risultare necessari relativamente all'individuazione degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, come riportati nell'elenco e nella mappatura allegati alla presente;
- di dare mandato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Reno Galliera (Suap) di comunicare ai titolari dei suddetti esercizi il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza secondo le definizioni di cui in premessa, nonché ai gestori delle sale gioco e scommesse i termini entro i quali le attività dovranno cessare o procedere ad eventuale trasferimento in sede rispettose delle distanze minime dai punti sensibili;

- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del presente procedimento di mappatura è il Responsabile del Settore Edilizia Privata Arch. Natascia Franzoni;
- 5) di trasmettere la presente per conoscenza ed i successivi adempimenti di competenza allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Reno Galliera.